

Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2020, n. 3-954

Condizioni e termini per il mantenimento dell'operatività per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del completamento dei lavori e per il conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- con deliberazione n. 25-12129 del 14.09.2009 la Giunta regionale ha definito i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie, nonché del mantenimento dell'operatività per quelle non ancora in possesso di idoneo titolo autorizzativi, in relazione alle diverse situazioni in cui le stesse operano;
- il suddetto provvedimento prevedeva:
 - al punto 23/B) che i presidi pubblici e privati operanti secondo il cosiddetto regime di "mantenimento autorizzativo" di cui alla DGR 38/1992 o di "registrazione", e quindi privi di titolo autorizzativo in relazione a una delle tipologie definite dalla DGR n. 25/2009 stessa, eseguissero gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per le singole tipologie per acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento entro il 31.12.2013, pena la revoca del provvedimento in forza del quale operano;
 - al punto 23/C) che i presidi pubblici e privati con autorizzazione al funzionamento in regime transitorio come RSA o come RAF per anziani non autosufficienti, di cui alla DGR 41-42433 del 1995, potessero presentare istanza di accreditamento unitamente a una dichiarazione d'impegno a produrre, entro il 31.10.2011 per i pubblici ed entro il 29.10.2010 per i privati, un progetto definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, da realizzarsi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa;
- con Deliberazioni n. 1-2730 del 18.10.2011 e n. 54-1035 del 09.02.2015, la Giunta Regionale ha prorogato i termini suddetti considerato il momento economico congiunturale sfavorevole degli ultimi anni, che ha reso particolarmente difficoltosa per gli operatori pubblici e privati la possibilità di reperire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, nonché l'emanazione di nuove disposizioni normative;
- successivamente, con Deliberazione n. 85-3823 del 04.08.2016, la Giunta Regionale ha uniformato per tutte le varie fattispecie i termini definiti dalla DGR n. 54-1035 del 09.02.2015, nonché prorogato gli stessi fino al 30.06.2019, prevedendo requisiti gestionali maggiori e migliorativi del servizio, per bilanciare la mancata piena adesione alle norme richieste, nonché a compensazione dei disagi subiti dagli ospiti a causa del protrarsi dei lavori;
- con DGR n. 28-6724 del 06.04.2018, ad integrazione della suddetta DGR 85/2016, sono state previste ulteriori casistiche per il mantenimento dell'operatività e, se del caso, dell'accreditamento, mantenendo comunque il termine del 30.06.2019 per la realizzazione dei lavori.

Considerato che allo stato attuale, su un totale di oltre 120 strutture in tutto il Piemonte ricadenti nelle casistiche di cui al punto 23B) e 23C) della suddetta DGR 25/2009, risultano ancora circa 30 strutture che non hanno terminato i lavori di adeguamento, di cui una decina in regime di accreditamento transitorio.

Considerato, altresì, che alcune strutture con posti letto ricadenti nel punto 23B) della DGR 25/2009 hanno ottenuto una verifica di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., già rilasciata in deroga al 3%, la cui validità temporale coincide con i termini stabiliti dai suddetti provvedimenti per la realizzazione degli interventi.

Preso atto dei verbali delle Commissioni di Vigilanza agli atti del Settore competente da cui risulta che la maggior parte dei presidi si sono dimostrati operosi ma 30 non hanno terminato i lavori in quanto:

- la complessità e la dimensione dei lavori hanno comportato tempistiche più lunghe del previsto;
- vi sono state, in special modo per gli enti pubblici, problematiche inerenti il reperimento delle risorse, nonché lungaggini dovute all'esperienza delle procedure di gara;
- la presenza degli ospiti durante l'esecuzione dei lavori e la necessità di trasferirli man mano nelle zone ristrutturata ha comportato difficoltà e rallentamento dei lavori.

Preso atto che sussiste un interesse manifestato dai legali rappresentanti delle strutture a concludere i lavori di adeguamento dei presidi mantenendo l'operatività degli stessi e stante l'interesse pubblico di garantire la continuità del servizio, di fondamentale importanza in alcuni territori per l'intera collettività, nonché la salvaguardia dei relativi posti di lavoro, si ritiene opportuno prevedere un ulteriore termine per la conclusione dei lavori, disponendo alcune limitazioni a bilanciamento della mancata piena adesione delle strutture in questione alle norme richieste con riferimento agli ospiti e rispetto agli altri presidi che hanno portato a termine i lavori nei tempi previsti. Di rinviare, pertanto, a successiva deliberazione la definizione del diverso trattamento economico.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- a) mantenere l'operatività dei suddetti presidi consentendo loro di terminare i lavori di messa a norma entro il 31.12.2021, purchè ricadenti nelle situazioni e alle condizioni analiticamente declinate per le specifiche casistiche nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) prevedere la sospensione di nuovi inserimenti relativamente ai posti letto ancora nei regimi di cui al punto 23B) della DGR n. 25-12129/2009 fino all'ottenimento dell'autorizzazione in regime definitivo;
- c) prevedere la sospensione dell'accREDITAMENTO dei posti letto in regime transitorio di cui all'art. 23C) della DGR 25/2009 fino all'ottenimento dell'autorizzazione in regime definitivo;
- d) stabilire che la validità temporale delle verifiche di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., già rilasciata in deroga al 3%, coincide con il termine previsto dal presente provvedimento;
- e) stabilire che i presidi che non rientrano nella casistica di cui al presente provvedimento, in quanto hanno dichiarato di aver terminato i lavori, devono acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento entro il 30 marzo 2020, pena l'applicazione dei punti b) e c) suddetti.

Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento si applica la DGR n. 85-3823 del 04.08.2016.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.;

vista la L.R. 08.01.2004, n. 1;

vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04.08.2010;

vista la D.G.R. n. 1-2730 del 18.10.2011;

vista la D.G.R. n. 54-1035 del 09.02.2015;

visto il DM 19 marzo 2015;

visto il D.lgs 19 aprile 2016 n. 50;

vista la D.G.R. n. 85-3823 del 04.08.2016;

vista la D.G.R. n. 28-6724 del 06.04.2018;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016

delibera

- di approvare le condizioni e i termini per la conclusione dei lavori, necessari per il mantenimento dell'operatività dei presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i., per il conseguimento e il mantenimento del titolo autorizzativo in regime definitivo, così come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di precisare che, previa verifica delle condizioni di cui all'allegato A del presente provvedimento da parte delle Commissioni di Vigilanza competenti per territorio, le AASSLL provvederanno all'emanazione dell'eventuale provvedimento di sospensione del titolo autorizzativo e/o dell'accreditamento dei presidi di cui al presente provvedimento;
- di prevedere che per tutto quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento si applica la DGR n. 85-3823 del 04.08.2016;
- di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione del trattamento economico da applicarsi alle strutture di cui al punto 23C) della DGR 25-12129 del 14.09.2009 che non hanno terminato i lavori di adeguamento entro il termine previsto dalla DGR n. 85-3823 del 04.08.2016.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Presidi di cui al punto 23/B) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129, pubblici e privati.

I presidi che, alla data della presente deliberazione, non hanno terminato gli adeguamenti strutturali necessari al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento in una delle tipologie attualmente vigenti, potranno portare a termine i lavori entro il **31 dicembre 2021**, e quindi mantenere l'operatività fino a tale data, esclusivamente se siano provvisti di CPI o SCIA in materia di prevenzione incendi, o abbiano provveduto agli adempimenti e alle conseguenti segnalazioni certificate previste dall'art. 2 del DM 19 marzo 2015.

Fino alla chiusura dei lavori, comunque non oltre il 31 dicembre 2021:

- devono continuare a applicare agli ospiti autosufficienti i requisiti gestionali propri della tipologia RA;
- potranno mantenere l'accoglienza di ospiti non autosufficienti solo se già inseriti in struttura, e per i quali risulti problematico lo spostamento, applicando loro il modello gestionale corrispondente previsto dalla DGR 30 luglio 2012, n. 45-4248, integrato, in riferimento ai bisogni assistenziali rilevati.

In ogni caso i suddetti presidi, fino all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento in una tipologia prevista dalle norme vigenti, non potranno effettuare nuovi inserimenti relativamente ai posti letto ancora nei regimi di cui al punto 23B) della DGR n. 25-12129/2009.

I presidi devono comunicare alla Direzione regionale Sanità e Welfare e alla Commissione di vigilanza tramite PEC, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di trovarsi nelle condizioni di cui alla presente deliberazione, indicando il numero di ospiti presenti nel/i nucleo/i ancora nel regime di cui al punto 23B) e allegando la documentazione inerente la prevenzione incendi, nonché il cronoprogramma dei lavori ancora da realizzare per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento in una delle tipologie attualmente vigenti.

La validità temporale delle verifiche di compatibilità, di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., già rilasciate in deroga al 3% alle strutture ricadenti nel punto 23/B) della DGR 25/2009, coinciderà con i termini stabiliti dal presente provvedimento per la realizzazione degli interventi.

Il mancato rispetto da parte del presidio dei termini stabiliti dal presente provvedimento produrrà, senza necessità di altro atto o provvedimento applicativo, la perdita di efficacia della verifica di compatibilità rilasciata.

Per i presidi che non rientrano nelle fattispecie definite nel presente titolo il mancato rispetto del termine per la realizzazione dei lavori previsto dalla DGR n. 85-3823 del 04.08.2016 comporterà la decadenza del provvedimento in forza del quale oggi operano e conseguentemente gli stessi dovranno cessare l'attività.

Per i presidi che invece rientrano nelle fattispecie definite nel presente titolo, il mancato adempimento da parte degli stessi di uno soltanto degli obblighi relativi alla tempistica dei lavori, alle attestazioni, nonché ai requisiti gestionali di cui al presente titolo comporterà la decadenza del provvedimento in forza del quale oggi operano.

I presidi che non avranno terminato tutti gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 entro il 31 dicembre 2021, purché in regola con le prescrizioni del presente provvedimento e del DM stesso, possono essere autorizzati al funzionamento sotto condizione risolutiva di terminare, entro il 24 aprile 2025, gli adeguamenti di cui al citato DM. Per tali presidi l'eventuale accreditamento potrà essere rilasciato solo alla presentazione della segnalazione certificata relativa al completo adeguamento in materia di prevenzione incendi, ai sensi del DM 19 marzo 2015.

I presidi che, pur ricadendo nel punto 23B) della DGR n. 25-12129/2009, non rientrano nella casistica di cui al presente provvedimento, in quanto hanno dichiarato di aver terminato i lavori, qualora non acquisiranno la relativa autorizzazione al funzionamento entro il 30 marzo 2020, non potranno effettuare nuovi inserimenti relativamente ai posti letto ancora nel regime di cui al punto 23B) della DGR n. 25-12129/2009 fino all'ottenimento del titolo autorizzativo.

Presidi di cui al punto 23/C) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129, pubblici e privati.

I presidi che alla data della presente deliberazione non hanno terminato gli adeguamenti strutturali necessari al conseguimento del regime definitivo nella tipologia RSA, potranno portare a termine i lavori entro il **31 dicembre 2021**, e quindi mantenere l'operatività fino a tale data, esclusivamente se siano provvisti di CPI o SCIA in materia di prevenzione incendi, o abbiano provveduto agli adempimenti e alla conseguenti segnalazioni certificate previste dall'art. 2 del DM 19 marzo 2015.

In ogni caso ai suddetti presidi, fino all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento come RSA in regime definitivo, sarà sospeso l'accreditamento relativamente ai posti letto in regime transitorio e, pertanto, saranno bloccati nuovi ingressi di ospiti in regime di convenzionamento.

Durante tale sospensione i presidi suddetti potranno quindi proseguire la loro attività senza effettuare inserimenti di nuovi ospiti in convenzione.

I presidi devono comunicare alla Direzione regionale Sanità e Welfare e alla Commissione di vigilanza tramite PEC, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di trovarsi nelle condizioni di cui alla presente deliberazione, indicando il numero di ospiti in convenzione presenti nel/i nucleo/i ancora nel regime di cui al punto 23C), allegando la documentazione relativa alla prevenzione incendi, nonché il cronoprogramma dei lavori ancora da realizzare per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento come RSA.

I presidi che non avranno terminato tutti gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi di cui al DM 19 marzo 2015 entro il 31 dicembre 2021, purché in regola con le prescrizioni del presente provvedimento, possono essere autorizzati al funzionamento come RSA in regime definitivo sotto condizione risolutiva di terminare, entro il 24 aprile 2025, gli adeguamenti di cui al citato DM.

Per i presidi che non rientrano nelle fattispecie definite nel presente titolo il mancato rispetto del termine per la realizzazione dei lavori previsto dalla DGR n. 85-3823 del 04.08.2016 comporterà la decadenza del titolo autorizzativo e dell'accreditamento.

Per i presidi che invece rientrano nelle fattispecie definite nel presente titolo, il mancato adempimento da parte degli stessi degli obblighi relativi alla tempistica dei lavori e alle attestazioni di cui al presente titolo comporterà la decadenza del titolo autorizzativo e dell'accreditamento.

In entrambi i casi suddetti il numero dei posti letto di cui al titolo autorizzativo e dell'accreditamento decaduti saranno decurtati dal numero di posti letto complessivi per anziani non autosufficienti previsti nel relativo distretto sanitario ai fini della programmazione regionale ai sensi della DGR 46-528 del 04.08.2010. Successivamente, per l'eventuale ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento come RSA, il presidio dovrà acquisire la verifica di compatibilità di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

La validità temporale delle verifiche di compatibilità, di cui all'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., già rilasciate per trasferimento di intere strutture o posti letto ricadenti nel punto 23/C) della DGR 25/2009, coinciderà con i termini stabiliti dal presente provvedimento per la realizzazione dell'intervento, a prescindere dai termini previsti per le diverse fattispecie dalle DDGR 46-528 del 04.08.2010, 31-8696 del 22.03.2019 e 17-517 del 15.11.2019.

Ai presidi che, pur ricadendo nel punto 23C) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129, non rientrano nella casistica di cui al presente provvedimento, in quanto hanno dichiarato di aver terminato i lavori, qualora non acquisiranno la relativa autorizzazione al funzionamento come RSA in regime definitivo entro il 30 marzo 2020, verrà sospeso l'accREDITAMENTO relativamente ai posti letto ancora nel regime di cui al punto 23C) della DGR n. 25-12129/2009 e quindi non potranno inserire ospiti in regime di convenzionamento fino all'ottenimento dell'autorizzazione.